



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 11/14/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ IL GELSOMINO S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “ITALIA 7”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 gennaio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 3 e 5;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 ed in particolare l’art. 51 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002 n° 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

VISTO l’atto, Cont/19/2013 datato 2 ottobre 2013 e notificato in data 6 ottobre 2013 alla società sopra menzionata, con il quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha contestato al fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Italia 7 la violazione del disposto di cui all’articolo 38, comma 9, d.lgs. 177/05 e s.m.i., per il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario consentito dalla citata disposizione, (25% + 2% da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive), nel corso della programmazione televisiva diffusa rispettivamente in data 8 ottobre 2012 nelle fasce orarie: 10:00 – 11:00 (41,4%) e 12:00 – 13:00 (39,9%); in data 9 ottobre 2012 nella fascia oraria: 11:00 – 12:00 (31,5%); in data 11 ottobre 2012 nelle fasce orarie 10:00 – 11:00 (33,6%) e 18:00 - 19:00 (46,9%); in data 12 ottobre 2012 nella fascia oraria: 10.00 – 11.00 (36,9%); in data 13 ottobre 2012 nelle fasce orarie 10:00 – 11:00 (29,5%) e 13:00 – 14:00 (32,7%);

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, su istanza della società Il Gelsomino S.r.l., ha audito la stessa società in data 16 ottobre 2013;

RILEVATO che nel corso dell’audizione il legale rappresentante ha fatto notare che c’era una sfasatura tra l’orario indicato nelle contestazioni e l’orario risultante dal registro dei programmi;

RILEVATO che la società sopra menzionata ha esperito accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in data 18 ottobre 2013;

RILEVATO che la società Il Gelsomino S.r.l. nel corso della memoria difensiva fatta pervenire in data 5 novembre 2013, ha precisato che da una visione dei messaggi pubblicitari oggetto di contestazione è emerso che gli stessi sono da considerarsi messaggi promozionali inseriti all’interno del programma contenitore di televendite Shopping in onda ogni giorno dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle 14:30 alle ore 18:15 con tanto di sigla iniziale e finale. Pertanto la società afferma che tali messaggi pubblicitari non rientrano nell’affollamento orario che riguarda la pubblicità tabellare “spot”, ma devono essere inclusi nell’affollamento giornaliero;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni dell’emittente con riferimento ai giorni 8, 9, 11, 12 e 13 ottobre 2012, in quanto gli affollamenti pubblicitari orari rilevati, al di là di qualsiasi argomentazione difensiva,

risultano comunque superare nettamente i limiti orari posti dall'art. 38, comma 9, del d.lgs. 177/05, pertanto il suddetto Co.re.com., ribadendo la sussistenza della violazione per i fatti contestati, ha proposto a questa Autorità, in data 21 novembre 2013, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00, per la violazione dei limiti di affollamento orario per i cinque giorni in cui si è verificata la violazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.: «*La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva*»;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, le argomentazioni difensive proposte dalla Soc. Il Gelsomino S.r.l., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Italia 7, sono prive di pregio in quanto nello specifico non si tratta di telepromozioni poiché non sono inserite all'interno di un programma bensì in un blocco pubblicitario e, inoltre, sono a contenuto predefinito, ovvero trasmesse su più emittenti e non frutto di un'autoproduzione. Anche negli altri spot si tratta sempre di pubblicità di esercizi commerciali con presentazioni generiche di prodotti e inviti a recarsi al negozio oppure, ad esempio, la pubblicità del trapianto dei capelli. Risultano quindi assenti i caratteri identificativi della televendita quali il prezzo e la precisa descrizione del prodotto offerto al pubblico come previsto dall'art. 5 bis, Delibera Agcom 538/01/CSP;

RILEVATO che allo stato degli atti istruttori la violazione contestata appare documentata dal monitoraggio svolto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana su delega dell'Autorità;

CONSIDERATO che ad esito della valutazione della documentazione istruttoria si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. su delega dell'Autorità, la violazione della disposizione contestata alla Soc. Il Gelsomino S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Italia 7;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Co.re.com. Toscana quanto alla sussistenza della contestata violazione;

RITENUTO che il comportamento del fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Italia 7 riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 8, 9, 11, 12 e 13 ottobre 2012, integra la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38 comma 9 D.Lgs. 177/2005 e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso *spot* pubblicitari in misura eccedente il 25% di ogni ora di programmazione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO diversamente di quanto proposto dal Co.re.com. di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.548,00 (euro millecinquecentoquarantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale della diffusione non conforme

alle vigenti disposizioni dei messaggi pubblicitari in materia di affollamento orario, che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, per l'estensione territoriale limitata e con conseguente riferimento al numero degli utenti coinvolti;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non ha documentato di aver adottato alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 2.935.554,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.740,00 (euro settemilasettecentoquaranta/00) corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.548,00 (euro millecinquecentoquarantotto/00), moltiplicata per numero 5 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società Il Gelsomino S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Italia 7 con sede a Firenze, Via delle Mantellate, n. 4 di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.740,00 (euro settemilasettecentoquaranta/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 38 comma 9 D.Lgs. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 11/14/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 11/14/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 133, lett. l), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 30 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani